

RESOCONTO STENOGRAFICO

346ª SEDUTA (Pomeridiana)

MERCOLEDÌ 13 MARZO 1991

Presidenza del Vicepresidente DAMIGELLA

INDICE

	Pag.
Congedi	12553
Commissioni	
(Comunicazione dell'elezione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare per la lotta contro la criminalità mafiosa)	12555
Disegni di legge	
(Comunicazione di invio alle competenti Commissioni legislative)	12554
«Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la miglior funzionalità dell'attività amministrativa» (952 - 905/Titolo I - 820/Titolo VI - 683 - 150/Titolo III/A) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	12555, 12557, 12560, 12567, 12569 12571, 12573, 12574, 12575, 12576, 12577
CUSIMANO (MSI-DN)	12555
CAPITUMMINO (DC) <i>Presidente della Commissione e relatore</i>	12556, 12557, 12562, 12565, 12569
TRINCANATO (DC)*	12556, 12557, 12564, 12570, 12573
LEONE, Assessore alla Presidenza	12557, 12564
PIRO (Gruppo Misto)*	12560, 12564, 12568
CRISTALDI (MSI-DN)	12563, 12567, 12569, 12571
Interrogazioni	
(Annunzio)	12554
(Annunzio di risposta scritta)	12553
Allegato	
- Risposta scritta ad interrogazione:	
- Risposta dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, all'interrogazione n. 1709 dell'onorevole Bono	12580

(*) Intervento corretto dall'oratore

La seduta è aperta alle ore 17,10.

FERRANTE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, s'intende approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Ravidà ha chiesto congedo per la seduta di oggi pomeriggio e per il 14 e 15 marzo 1991.

Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.

Annunzio di risposta scritta ad interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca la risposta scritta all'interrogazione numero 1709 «Indagine conoscitiva in ordine ai lavori di realizzazione di una strada all'interno del Parco archeologico di Targia (Sr)», dell'onorevole Bono.

Avverto che la stessa sarà pubblicata in allegato nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Comunicazione di invio di disegni di legge alle competenti Commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati inviati alle competenti Commissioni i seguenti disegni di legge:

«Affari Istituzionali» (I)

«Provvedimenti in favore dei comuni siciliani delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990» (1001), d'iniziativa parlamentare;

«Norme riguardanti l'assunzione di personale a contratto per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 26 maggio 1986, numero 26» (1010), d'iniziativa parlamentare. Parere IV Commissione;

«Riconoscimento dei servizi pregressi al personale inquadrato nei ruoli degli enti locali» (1011), d'iniziativa parlamentare;

«Inquadramento dei dipendenti in attività di servizio risultati idonei nei concorsi interni espletati ai sensi della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21» (1014), d'iniziativa parlamentare;

«Attività produttive» (III)

«Integrazioni alla legge regionale 18 aprile 1989, numero 8, per l'incentivazione in Sicilia dell'uso del gas metano e del gas di petrolio liquefatto (G.P.L.)» (999), d'iniziativa parlamentare;

«Ambiente e territorio» (IV)

«Norme che regolano l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica» (985), d'iniziativa parlamentare;

«Provvedimenti per la costruzione degli impianti sportivi, dell'arredo urbano e per il miglioramento della viabilità del villaggio Mosè di Agrigento» (996), d'iniziativa parlamentare;

«Provvedimenti per l'edilizia abitativa in favore dei dipendenti della Regione siciliana» (1003), d'iniziativa parlamentare. Parere I Commissione;

«Interventi per la realizzazione di una nuova stazione della linea ferroviaria metropolitana di Palermo» (1004), d'iniziativa parlamentare;

«Provvedimenti per la costruzione degli impianti sportivi, dell'arredo urbano e per il miglioramento della viabilità della frazione Montaperto di Agrigento» (1005), d'iniziativa parlamentare;

«Obbligatorietà dello studio geologico a supporto delle opere di miglioramento fondiario e delle trasformazioni agrarie e forestali in Sicilia» (1007), d'iniziativa parlamentare;

«Servizi sociali e sanitari» (VI)

«Costituzione delle unità spinali e provvedimenti per la prevenzione, cura e riabilitazione dei medulloses spinali» (1000), d'iniziativa parlamentare;

trasmessi in data 13 marzo 1991.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della interrogazione con richiesta di risposta orale presentata.

FERRANTE, segretario:

«All'Assessore per il Lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, premesso che:

— la Giunta regionale di governo in data 22 febbraio 1991 ha recepito il contratto collettivo nazionale di lavoro numero 89 del 1991 degli operatori della formazione professionale firmato a Roma il 18 ottobre 1990 anche dalla Regione siciliana, rappresentata dall'Assessorato Lavoro;

— gli operatori della formazione professionale hanno percepito gli stipendi del mese di ottobre e novembre a fine dicembre 1990 (e non tutti), nonché i successivi di gennaio 1991 a fine febbraio, e, solo alcuni, di febbraio 1991 a marzo inoltrato;

— l'Assessorato regionale del Lavoro ha convocato il 7 marzo 1991 la Commissione regionale ex articolo 15 legge regionale numero 24 del 1976 per ridefinire per l'ennesima volta le modalità di erogazione dei fondi relativi alle spettanze degli operatori della formazione professionale, giusta legge regionale numero 36 del 1990, articolo 23;

per sapere:

— per quale motivo, alla data odierna, nessun atto amministrativo sia stato prodotto dall'Assessorato del Lavoro per dare piena applicazione al contratto di lavoro;

— per quale motivo, a tutt'oggi, non si sia cominciato a predisporre gli atti necessari (programmazione e conseguente decreto) per evitare il ripetersi dei ritardi per il prossimo anno formativo;

— quali motivi hanno impedito che gli stipendi fossero erogati in tempo e quali interventi intenda disporre per evitare che i ritardi si ripetano in futuro» (2615).

PIRO.

PRESIDENTE. L'interrogazione ora annunciata sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Comunicazione dell'elezione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione parlamentare per la lotta contro la criminalità mafiosa.

PRESIDENTE. Comunico che, nella riunione del 12 marzo 1991, la Commissione parlamentare per la lotta contro la criminalità mafiosa ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, che risulta così composto: Presidente, onorevole Campione; Vice Presidenti, onorevole Stornello, onorevole Cusimano, onorevole Parisi; Segretario, onorevole Piro.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Disposizione per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la miglior funzionalità dell'attività amministrativa» (952-905 Titolo I - 820 Titolo VI - 683 - 150 Titolo III/A).

PRESIDENTE. Si passa al punto terzo dell'ordine del giorno: Seguito della discussione del disegno di legge numeri 952-905 titolo I - 820 titolo VI - 683-150 titolo III/A, «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la miglior funzionalità dell'attività amministrati-

va», interrottasi nella seduta precedente, dopo l'approvazione dell'articolo 4.

Avverto, ai sensi dell'articolo 127, comma nono, che nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 5.

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

3. L'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 8 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cristaldi ed altri il seguente emendamento:

— *dopo il punto 3, aggiungere:*

«4. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ogni trenta giorni, comunica al capo dell'Amministrazione l'elenco dei provvedimenti definiti o in corso di definizione o in istruttoria nonché il nominativo del responsabile del provvedimento. Detto elenco è messo a disposizione di ogni cittadino e chiunque ne abbia interesse può ottenerne copia in carta semplice entro dieci giorni dalla presentazione della domanda».

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento non ha bisogno di essere illustrato. Annunzio solo che la Commissione o io presenteremo un subemendamento per sostituire la dizione: «chiunque ne abbia interesse» con la dizione: «l'interessato», per limi-

tare l'intervento e per evitare una generalizzazione dell'eventuale richiesta.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, in attesa che sia formalizzato il nuovo emendamento, propongo che sia accantonato l'articolo 5, con il relativo emendamento.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 6.

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 15;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

2. Qualora l'adozione del provvedimento finale rientri nella competenza del responsabile del procedimento, questi è tenuto ad adottare il provvedimento stesso subito dopo la definizione del procedimento. Se l'adozione medesima rientra, invece, nella competenza di altro organo, il responsabile del procedimento, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria, trasmette la proposta, corredata degli atti necessari, al direttore regionale o funzionario equiparato, o al funzionario con qualifica apicale, il quale provvede ad adottare il provvedimento se lo stesso rientra nella propria competenza o a sottoporlo all'organo competente per l'adozione».

TRINCANATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO. Signor Presidente, desidererei avere un chiarimento da parte della Commissione e da parte del Governo. L'articolo 6 del nostro disegno di legge è identico al primo comma dell'articolo 6 della legge nazionale numero 241; l'unica differenza è che l'articolo 6 della legge 241 include una lettera e): «*adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per adozione*».

La Commissione, invece, ha predisposto un secondo comma con il quale praticamente viene esplicitato il modo in cui poter seguire un provvedimento la cui competenza non è del responsabile ma dei dirigenti superiori e dà tre giorni di tempo per quanto riguarda la possibilità di questo funzionario di rimettere tutti gli atti al dirigente competente. Vorrei avere un chiarimento. Per quanto riguarda il provvedimento che deve essere emesso dal direttore o dal funzionario equiparato o dal funzionario con qualifica apicale, non è stabilito un termine, tranne che non rientri nel termine generale dei trenta giorni. Ma bisogna esplicitarlo, perché nel testo presentato dalla Commissione si dice: «*Se l'adozione medesima rientra, invece, nella competenza di altro organo, il responsabile del procedimento, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'istruttoria, trasmette la proposta, corredata degli atti necessari, al direttore generale o funzionario equiparato, o al funzionario con qualifica apicale, il quale provvede ad adottare il provvedimento se lo stesso rientra nella propria competenza o a sottoporlo all'organo competente per l'adozione*».

Entro quanto tempo? Qual è la differenza fra il secondo comma dell'articolo 6 e la formulazione della lettera e) della legge nazionale? Questo è il tema: se rientra entro il periodo dei trenta giorni, bisogna esplicitarlo; se non rientra, allora abbiamo un organo che sarà il direttore, che sarà il funzionario equiparato, che sarà il funzionario con la qualifica apicale, che non ha un termine per dare esecuzione o adottare i provvedimenti relativi. Questo è il chiarimento che io volevo chiedere, perché in caso diverso potremmo attestarci sulla lettera e) dell'articolo 6 della legge nazionale. Se invece si vuole esplicitarlo, e ritengo giusto che si espli-

citi, però bisogna o richiamare l'articolo 2 o stabilire un termine in questo stesso comma.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il termine istruttorio comunque è fissato nei trenta giorni. Sono previsti tre giorni di tempo per il funzionario che ha definito il provvedimento perché trasmetta, o al dirigente superiore o al capo dell'Amministrazione, il provvedimento per la firma. È chiaro che bisogna anche stabilire, giusta osservazione, un termine per chi la firma deve apporre; quindi alla fine, dopo la parola «adozione», aggiungiamo «che deve essere in ogni caso definita entro ulteriori tre giorni». È solo per la firma: non si tratta di istruttoria, si tratta di un provvedimento, istruito già dal funzionario, che viene trasmesso al capo dell'Amministrazione soltanto per la firma.

Quindi, presenteremo un emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

— al comma 2, dopo le parole «propria competenza» aggiungere le seguenti «entro dieci giorni»; alla fine del comma aggiungere «il quale lo adotta entro dieci giorni».

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, chiedo che l'articolo 6, con il relativo emendamento, venga accantonato.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 7.

1. Restano salvi i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze».

TRINCANATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per una precisazione. L'articolo 7 recita: «*Restano salvi i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze*»; se lo scopo è quello di stabilire che restano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori eccetera, sarebbe meglio dire «restano confermati» e non «restano salvi».

PRESIDENTE. Onorevole Trincanato, le dispiace formalizzare l'emendamento?

TRINCANATO. Signor Presidente, dovrebbe farlo la Commissione.

LEONE, *Assessore alla Presidenza*. Chiedo che sia accantonato anche l'articolo 7.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, resta così stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

FERRANTE, *segretario*:

«Titolo III

Partecipazione al procedimento amministrativo

Articolo 8.

1. L'Amministrazione comunica, con le modalità previste dall'articolo 9, l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti ed ai soggetti che debbono intervenire per legge o per regolamento. Altresì, qualora da un provvedimento possa derivare un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante a soggetti estranei al procedimento, specificamente individuabili immediatamente senza particolari indagini, l'Amministrazione, con le stesse modalità, deve dare loro notizia dell'inizio del procedimento.

2. Qualora particolari esigenze di celerità del procedimento non consentano la immediata comunicazione del relativo avvio, questo dovrà essere comunicato non appena possibile e comunque non oltre dieci giorni dall'avvio.

3. L'Amministrazione può sempre adottare provvedimenti cautelari anche prima della effettuazione della comunicazione di cui ai commi precedenti».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 9.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 9.

1. L'Amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'Amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'Amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 10.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 10.

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 11.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 11.

1. I soggetti di cui all'articolo 8 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 10 hanno diritto:

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, numero 241 e dall'articolo 33 della presente legge;

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 12.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 12.

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 11, l'Amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Restano salve, per gli accordi di cui al presente articolo, le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, numero 241».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 13.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 13.

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad enti pubblici e privati non specificamente individuati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 14.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 14.

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, nonché ai procedimenti amministrativi tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che regolano la relativa formazione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 15.

FERRANTE, *segretario*:

«Titolo IV

Semplificazione dell'azione amministrativa

Articolo 15

1. L'Amministrazione procedente, quando deve acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, o quando ritiene opportuno effettuare un esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo, indice di regola una conferenza di servizi, alla quale devono essere invitati i rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati o funzionari dagli stessi delegati ed i funzionari addetti agli uffici competenti ad esprimere il concerto, l'intesa, il nulla osta o l'assenso.

2. La convocazione per la partecipazione alla conferenza deve indicare l'oggetto della determinazione e deve essere recapitata al destinatario entro tre giorni feriali antecedenti la data della convocazione.

3. Le determinazioni adottate nella conferenza di servizi devono essere comunicate dall'Amministrazione procedente a tutte le amministrazioni invitate, anche se non presenti alla conferenza.

4. Entro venti giorni dalla data della conferenza, per le amministrazioni partecipanti, o dalla data di ricevimento della comunicazione

adottata, se la determinazione abbia contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previsto, le amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite soggetti non legittimati ad esprimere definitivamente la competente valutazione, possono comunicare il proprio, motivato dissenso. Nel silenzio, si considera acquisito l'assenso, tranne che per le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini.

5. Le determinazioni adottate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 15 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Piro:

l'articolo 15 è sostituito con il seguente:

«1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'Amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal senso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. La convocazione per la partecipazione alla conferenza deve indicare l'oggetto della determinazione e deve essere recapitata al destinatario entro 3 giorni feriali antecedenti la data della convocazione.

4. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

5. Le determinazioni adottate nella conferenza di servizi devono essere comunicate dall'Ammi-

nistrazione procedente a tutte le amministrazioni invitate, anche se non presenti alla conferenza.

6. Le disposizioni di cui al comma 4, non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini»;

— dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

«All'articolo 15, al punto 2, aggiungere: «Le amministrazioni invitate hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'Amministrazione procedente i motivi della non partecipazione alla conferenza».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli componenti la Commissione, l'emendamento, anche se sostituisce interamente l'articolo, in realtà non vuole essere, non è nei fatti, interamente sostitutivo di quanto con l'articolo stesso viene proposto. In realtà l'emendamento accoglie alcune delle innovazioni, positive a mio giudizio, che in Commissione sono state inserite nel testo della legge nazionale, ma — ed è questo il punto di critica — modifica in maniera evidente e sostanziale anche alcune formulazioni della legge nazionale, e ciò con particolare riferimento a due questioni.

La prima è che il testo proposto dalla Commissione dice che, sia per quanto riguarda l'acquisizione di pareri, nulla-osta e assensi, sia per quanto riguarda l'esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici, l'Amministrazione procedente indice di regola una conferenza dei servizi. Quindi si prevede una sorta di obbligo o comunque un criterio il cui mancato rispetto deve essere quanto meno motivato. In realtà invece la legge nazionale distingue nettamente le due procedure e, mentre per quanto riguarda l'esame contestuale, dice esattamente «indice di regola», per quanto riguarda invece l'acquisizione dei pareri e dei nulla-osta, lascia questa procedura alla facoltà dell'Amministrazione, dicendo che può essere indetta una conferenza dei servizi. Ora la differenza non è di poco conto e, soprattutto, investe una questione delicata, perché viene istituzionalizzata una procedura, o comunque si tende a istituzionalizzare una procedura, che non è di poco momento, né di poca innovazione, soprattutto perché nella nostra Regione abbiamo sperimentato in qualche

modo la creazione di sportelli unici. Infatti sostanzialmente la conferenza dei servizi risponde alla esigenza di creare uno sportello unico, tanto è vero che l'articolo è inserito nel capo relativo alla semplificazione dell'azione amministrativa. Ora la sperimentazione di sportello unico che abbiamo fatto qui in Sicilia, ad esempio con l'istituzione del Comitato regionale per i pareri di linea tecnica amministrativa, il famoso Ctar, non è tutta positiva; anzi, per quanto mi riguarda, è molto negativa, soprattutto perché si è dato vita ad uno strumento anomalo, fortemente accentratore di poteri autorizzatori, in qualche caso accentratore di poteri che non potevano essere accentrati; ricordo per tutti che il parere del Ctar assorbe e sostituisce il parere del Sovrintendente anche nel caso si tratti di beni vincolati, con una procedura che io ritengo del tutto incostituzionale e comunque, in ogni caso, in un modo che politicamente non può più essere accettato. Ritengo che questo sia anche l'orientamento del Governo, se sono vere (e credo che lo siano) le cose che l'Assessore per i Beni culturali ha più volte detto nel corso di convegni e più volte anche nel corso di interventi pronunciati in questa Aula.

Il tema della conferenza dei servizi, dunque, è un tema importante ma anche delicato. Io penso che su questo punto ci si possa discostare dalla previsione nazionale, ma sarebbe necessario fornire una motivazione del perché si preferisca discostarsi, prestando anche attenzione agli effetti che si possono produrre.

La seconda differenziazione che l'articolo proposto dalla Commissione contiene, sulla quale appunto la mia attenzione, è relativa all'assorbimento dei pareri e dei nulla-osta, perché, mentre la legge nazionale esclude da questo tipo di procedure i pareri e i nulla-osta relativi ai beni paesaggistici e culturali, nonché alle materie relative alla tutela ambientale ed alla salute dei cittadini, il testo presentato dalla Commissione sposta in avanti questa misura per cui viene coinvolto anche questo parere, anche se poi si precisa che «*Nel silenzio, si considera acquisito l'assenso, tranne che per le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini*». In queste materie, dunque, l'assenso deve essere comunque espresso. Anche su questo punto, proprio perché si tratta di un punto di estrema delicatezza e proprio perché noi abbiamo l'esperienza, ad esempio, del Ctar, ma

anche di altri comitati che svolgono funzioni di sportello unico, io ritengo che sia opportuno mantenere integralmente la dizione della legge statale, arricchendola con le due integrazioni che io stesso propongo e che sono state inserite dalla Commissione, che sono integrazioni valide.

Una ulteriore osservazione vorrei fare; dovrebbe essere chiarito — non so se è necessario (io ritengo di sì), ma forse con un intervento del Governo, che evidenziasse questo aspetto, già potrebbe essere fatto un passo in avanti — come si combina questo articolo che istituisce, istituzionalizza le conferenze dei servizi, con la sopravvivenza di una serie di comitati che esistono in questa Regione e che svolgono già la funzione di conferenza dei servizi, anche se in maniera anomala. Un'altra anomalia molto evidente è che, mentre la conferenza dei servizi prevede la partecipazione dei rappresentanti degli organi, i quali partecipano in ragione delle proprie funzioni e del parere che essi devono rendere, nei comitati, invece, figurano figure non istituzionali; addirittura progettisti, tecnici estranei alla pubblica Amministrazione i quali esprimono un parere in linea tecnica ed amministrativa, pur, ripeto, non facendo parte della pubblica Amministrazione. Ora, la differenza non è di poco conto; la differenza è di grande sostanza! E l'accentuazione che fa la legge nazionale sulla conferenza dei servizi, così definita, io ritengo che sia estremamente opportuna ed utile, al punto che ritengo che in questa Regione bisognerebbe abolire (io quasi quasi proporrei un emendamento adesso per abolire questi comitati) il Ctar, il Cta presso l'Agricoltura, perché comunque confliggenti adesso con questa impostazione. Questo è un tema che pongo all'attenzione del Governo. Io sono per la linea netta, e cioè che vadano istituzionalizzate le conferenze dei servizi (che giudico una cosa positiva ed utile), ma appunto per questo, ritengo che adesso si apra una contraddizione molto forte tra la conferenza dei servizi, quale essa è istituzionalizzata a partire da questa legge, ed invece la sopravvivenza dei comitati, così come sono stati previsti dalla legislazione regionale.

In ogni caso, e concludo, ritengo che bisognerebbe attenersi strettamente al testo di legge, perché alcuni effetti, quali quelli relativi al parere per esempio delle Sovrintendenze, credo che dovrebbero essere visti con maggiore attenzione. E poiché questo problema è stato

ampiamente analizzato in sede nazionale, desidero ricordare che, appunto, in sede nazionale viene fatto salvo comunque e sempre il parere delle Sovrintendenze: per esempio, nelle conferenze dei servizi per l'approvazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, è espressamente detto che viene sempre e comunque fatto salvo il parere della Soprintendenza. Ma è una linea nazionale, perché discende dalla legge numero 1497 del 1939, quindi da una legislazione «speciale» che fa perno su ogni altro tipo di legislazione. Soltanto in questa Regione si è creato questo aborto giuridico per cui il parere di un comitato, peraltro formato da gente esterna all'Amministrazione, assorbe, sostituisce, addirittura fa a meno o — fatto ancora più grave — può scavalcare o essere in contraddizione con il parere reso dalla Sovrintendenza. Questo è un aborto giuridico, secondo me, anzi incostituzionale e dovremmo stare attenti a non ripetere questo errore anche con la formulazione di questo articolo.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 15 va letto insieme e di concerto con gli articoli 16 e 17. Non vedo contraddizione fra l'articolo 15 — così com'è stato esitato dalla Commissione — e le osservazioni fatte dal collega Piro. Infatti anche noi facciamo in ogni caso salva l'opportunità e la possibilità, da parte delle autorità preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini, di non dare parere: se tali organi non rendono il parere, non succede niente. L'articolo 15 si riferisce soltanto alle autorità monocratiche, dal momento che il problema degli organi collegiali viene affrontato all'articolo 17. Infatti è chiaro che se un organo collegiale deve esprimere un parere consultivo, non può mandare un proprio rappresentante che esprima tale parere nella conferenza dei servizi. In ogni caso, dunque, la norma si riferisce ai pareri espressi dalle autorità monocratiche.

Voi forse non lo sapete, ma il parere della Sovrintendenza è un parere monocratico. Il parere non lo rende il funzionario che istruisce la pratica, ma lo rende sempre il Sovrintenden-

te. Ricordo un Sovrintendente che, tanti anni fa, diceva in sesta Commissione che la sera si guardava allo specchio e diceva: «Quanto sono potente! Da un mio parere, solo da un mio parere, i destini degli altri scaturiscono e possono diventare destini positivi o negativi». Quindi la norma vale soltanto per i pareri monocratici, e non per i pareri collegiali.

Ora, noi cosa abbiamo voluto evidenziare? La possibilità, fra l'altro sanzionata all'articolo 16, che le amministrazioni pubbliche possano, comunque, concludere accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività. Cioè, il dato vero qual è? Noi abbiamo detto: bene, nulla vieta che la Sovrintendenza, se vuole, possa mandare anche un proprio rappresentante alla conferenza dei servizi senza rendere il parere, perché il quarto comma dell'articolo 15 prevede che «*Nel silenzio, si considera acquisito l'assenso, tranne che per le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute del cittadino*».

La partecipazione delle sovrintendenze alla conferenza dei servizi è facoltativa perché — come prevede la legge nazionale e come ha anche confermato l'onorevole Piro — il loro parere non può ritenersi acquisito, se non viene dato espressamente.

Si trattava di evidenziare questa nuova opportunità che, fra l'altro, può sempre realizzarsi in base all'articolo 16 successivo: nessuno può vietare a un Sovrintendente dalla mentalità meno monocratica e più democratica di mandare i propri funzionari a partecipare alla fase istruttoria, a monte del parere, per poi tener conto anche del parere degli altri al momento di rendere il proprio, perché mai il parere deve essere settoriale. Ma un parere del Sovrintendente o dell'Assessorato dell'Ambiente o concernente la salute dei cittadini, può essere dato con maggiore conforto se si acquisiscono altri dati e se gli altri enti — che comunque il parere debbono dare, pena l'acquisizione d'ufficio — possono riferire ai rappresentanti dell'ambiente, del paesaggio, della salute. Quindi, non c'è — questo lo voglio evidenziare — una posizione alternativa fra l'emendamento dell'onorevole Piro e l'articolo 15, così come è stato esitato dalla Commissione. Nell'articolo 15 della Commissione si dà questa opportunità che, comunque, esisterebbe in ogni caso in base all'articolo 16. Per questo motivo, volevo chiedere (ma su questo punto non ne faccio assolutamente una questione di principio) all'onorevole Piro

se poteva rifarsi al testo della Commissione, visto che sul piano sostanziale richiama le stesse cose e la mia interpretazione conferma la sua, dal momento che in ogni caso nessuno può pensare di far proprio l'assenso delle amministrazioni dell'ambiente, del territorio e della salute dei cittadini senza che questo assenso sia dato in maniera espressa, con un atto emesso dall'ente che ne ha la competenza. Questa è la motivazione che mi spinge a indicare, se è possibile, questa strada all'onorevole Piro.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento dell'onorevole Piro contiene alcune previsioni certamente importanti e condivisibili; ma si ripropongono, con questo emendamento, una serie di argomentazioni che sono state oggetto di approfondimento in Commissione e che sono state superate, per certi versi. Infatti, a cominciare dal comma 1 dell'emendamento proposto dall'onorevole Piro, si introduce ad esempio un concetto di opportunità che è anche un po' più ampio di quello contenuto nell'articolo 15 proposto dalla Commissione. Un concetto di opportunità che genera confusione circa l'autorità che deve individuare quando, appunto, è opportuno che si indichi la conferenza o meno.

Al secondo punto si introduce un concetto di possibilità di indire una conferenza che, anche in questo caso, appare assai elastica e per certi versi va sulla strada contraria rispetto a quella che era (almeno dal mio personale punto di vista) la strada che si voleva percorrere; cioè a dire introdurre un sistema di obbligatorietà della conferenza quando esistono oggettive situazioni per cui, per semplificare l'azione amministrativa, l'Amministrazione che ha necessità di acquisire dei pareri che reputa utile un incontro preliminare con gli altri rami dell'Amministrazione che successivamente saranno comunque chiamati ad esprimere pareri magari obbligatori o vincolanti, sa che può avvalersi di questa conferenza per evitare di incontrare successivamente ostacoli. Quindi è uno strumento che viene fornito all'Amministrazione affinché tutto ciò che può essere superato venga superato appunto con questa conferenza.

Ma il concetto introdotto al punto 4 dall'onorevole Piro, invece, innesca un meccanismo

che io non condivido: quello del silenzio-assenso che va su una strada diversa rispetto a quello che proponeva la Commissione. Io condivido che le amministrazioni che vengono invitate, che vengono interpellate, diano riscontro alla richiesta fatta dall'Amministrazione procedente: che partecipino attraverso un proprio rappresentante alla conferenza organizzativa; e, qualora non partecipi, l'Amministrazione invitata alla conferenza dica il perché.

Però non c'è dubbio che le sedi istituzionali già previste, nelle quali bisogna approfonditamente entrare nel merito della delibera, del progetto, dell'atto comunque proposto dall'Amministrazione, devono essere rispettate. Invece, in questo momento, dalla esposizione dell'onorevole Piro potrebbe sembrare (perché lo è per certi versi, anche se l'onorevole Piro certamente interveniva in buona fede) che, se dovessimo accogliere questo emendamento, molti casi andrebbero ad una sede un po' troppo superficiale.

Il concetto del silenzio-assenso di fatto viene introdotto in una maniera molto ampia, perché addirittura questo concetto del silenzio-assenso scatterebbe persino quando l'Amministrazione che dirama gli inviti ritiene che l'elemento che ha partecipato alla conferenza non sia provvisto di titoli tali da poter dare un parere definitivo. Ecco un altro concetto troppo elastico che confonde un po' quella che era la strada iniziale individuata dalla Commissione. Ecco perché, con rammarico devo dire, non condivido la stesura dell'emendamento, pur condividendo le argomentazioni. A mio avviso, invece, e così evito di intervenire successivamente, basta introdurre nell'articolo proposto dalla Commissione una norma che condizioni l'Amministrazione invitata, e quindi la obblighi a dire le ragioni per le quali non partecipa alla conferenza. Questa, in altri termini, deve avere un carattere obbligatorio, perché altrimenti si potrebbero verificare una serie di cose incredibili: che, per fatti banali, un'Amministrazione indichi una conferenza; mentre per fatti importanti, interterritoriali che riguardano più amministrazioni, magari l'Amministrazione ritiene di non indire la conferenza. Quindi l'obbligatorietà della conferenza mi sembra una cosa necessaria non soltanto sotto l'aspetto della trasparenza, ma anche sul piano della efficienza. Ritengo che questo concetto possa essere individuato all'interno dell'articolo 15, se aggiungiamo l'obbligo per l'Amministrazione invi-

tata di esplicitare le ragioni per le quali non partecipa.

TRINCANATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che questo articolo 15 rappresenti un punto fondamentale dell'*iter* del disegno di legge. Noi ascolteremo con vivissimo interesse il parere del Governo al fine di potere con coscienza votare o meno l'articolo 15. Con esso la Commissione ha fatto una sua scelta nel quadro della normativa generale.

L'onorevole Piro ha presentato un suo emendamento che è un'altra cosa, in quanto egli ha fatto riferimento esplicito all'articolo 14 della legge, facendo qualche aggiunta, nello stesso emendamento, all'articolo 15; infatti l'articolo 14 della legge nazionale non prevede, per esempio, il quinto comma, cui invece fa riferimento, nello stesso emendamento, l'onorevole Piro. Quindi è un fatto nuovo, e siccome è una scelta di fondo, o si sceglie la strada della Commissione per quei motivi — che io condivido — che sono stati ampiamente illustrati dall'onorevole Presidente della Commissione e dall'onorevole Cristaldi, o se ne sceglie un'altra. La Commissione ha voluto dare a questa conferenza un taglio diverso da quello dato dalla normativa nazionale: essa non ha introdotto il concetto dell'opportunità, ma il concetto della normalità, per cui ad un certo momento questa conferenza «deve» essere indetta, seguendo determinati modi; ci sono dei termini stabiliti e così via di seguito. Allora o l'una o l'altra strada, ma non possono essere strade convergenti perché, o ribadiamo la scelta operata dalla Commissione — ed io confermo che la considero valida — o operiamo la scelta che ha fatto il legislatore nazionale.

Per quello che mi riguarda, per la conoscenza che abbiamo e sulla base delle considerazioni qui svolte, ritengo che sia molto più produttivo, più opportuno e più conducente seguire la strada indicata dalla Commissione. Ecco perché anch'io vorrei pregare l'onorevole Piro di ritirare l'emendamento, così come ha fatto il Presidente della Commissione, perché le due cose non sono le stesse, sono cose completamente diverse anche se si prefiggono lo stesso obiettivo. Si può dare una valenza a questa conferenza superando determinati ostacoli per cui,

per esempio, nella normativa nazionale non è previsto che il parere assorbe tutto; invece l'articolo 15 stilato dalla nostra Commissione recita: «*Le determinazioni adottate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi richiesti*». Questo per uno snellimento di procedura.

Del resto noi l'avevamo previsto a suo tempo in qualche norma che non ha avuto però la sanzione da parte della nostra Assemblea.

Queste cose volevo dire per affermare che anche lo stesso emendamento dell'onorevole Piro non si identifica in modo completo e totale con l'impostazione data dalla normativa nazionale.

LEONE, Assessore alla Presidenza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE, Assessore alla Presidenza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che si debba riconfermare la volontà del Governo di approvare la stesura elaborata dalla Commissione, in considerazione anche che il disegno di legge presentato dal Governo si esprime nella stessa maniera, anche se per la verità, apprezzo, e apprezziamo, i rilievi fatti dall'onorevole Piro a proposito dei vari comitati. Anch'io, nel mio Assessorato, ne soffro uno. Sono parecchi a vario titolo; ma toccano una organizzazione dell'Amministrazione regionale che non mi pare che *tout-court* si possa, con un emendamento, sostituire o addirittura eliminare. Quindi per quanto per quanto ci riguarda riconfermiamo questa posizione, anche per rispondere alla sollecitazione dell'onorevole Trincanato.

Invece, per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cristaldi, ritengo che possa essere approvato.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, lei insiste nell'emendamento?

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io insisto nell'emendamento perché il dibattito ha chiarito che non si tratta di una questione meramente formale o di un astratto riferimento: è il richiamo all'aderenza al testo di legge nazionale; qui sta il problema sostanziale.

Onorevole Assessore, io lo dico a lei, ma lo dico anche a tutti: la coerenza vuole che il

comma aggiuntivo di questo articolo sia: «Sono aboliti il CTAR e il CTA presso l'Agricoltura».

Onorevole Capitummino, il caso che le prospetto è questo: vi è un ente che propone (lei dice di regola) una conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri relativi, per esempio, a una strada. E quindi c'è la Soprintendenza, e ci sono i Vigili del fuoco che devono esprimere i loro pareri, tutti necessari. La Soprintendenza manifesta il proprio avviso contrario all'approvazione di questa strada. Ora, io vorrei sapere dall'onorevole Placenti e dall'onorevole Capitummino: questo progetto deve essere comunque sottoposto al CTAR? Al CTAR la Soprintendenza esprime di nuovo il proprio avviso contrario e, come previsto dalla nostra normativa, il CTAR supera tranquillamente tale avviso contrario, lo tiene in «non cale» perché lei sa che il CTAR è l'unico organismo in Italia autorizzato a disattendere totalmente, a sovvertire totalmente i pareri della Soprintendenza. È l'unico, non c'è altro organismo, neanche il Presidente della Repubblica può farlo; solo il CTAR presso l'Amministrazione regionale può disattendere totalmente il parere della Soprintendenza e approvare il progetto. Allora noi ci troveremo con una conferenza dei servizi che non ha potuto procedere all'approvazione del progetto perché la Soprintendenza si era opposta (e lo dice anche lei, onorevole Cristaldi) e un CTAR che approva il progetto; cosa prevale, il parere della conferenza dei servizi o il parere del CTAR, dove peraltro bisogna ripetere e riprodurre i pareri acquisiti? È una confusione procedurale enorme; io non so se vi rendiate conto di che cosa state approvando.

È un parere tecnico amministrativo, tanto è vero che è in sede di CTAR che vanno espressi i pareri; l'Amministrazione che propone il progetto non ha nessun obbligo di acquisirli preventivamente. È così, onorevole Placenti, o non è così? Allora, io insisto per questo, e mi richiamo proprio a lei, onorevole Assessore. Se il Governo vuole mantenere questa impostazione, coerenza vuole che proponga immediatamente l'abolizione di questi organismi. In ogni caso, voi avete chiarito a sufficienza che intendete riprodurre ancora una volta il meccanismo perverso per cui questa è l'unica Regione, nel nostro Paese, in cui si può prescindere dal parere della Soprintendenza, o addirittura sovvertirlo.

LEONE, *Assessore alla Presidenza*. Questo sarebbe un bene.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione e relatore*. Onorevole Presidente, basta leggere l'articolo 15: «Nel silenzio si considera acquisito l'assenso, tranne che per le amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio, della salute dei cittadini». C'è un dato importante, io torno a ripeterlo: noi non tocchiamo nulla, diamo solo la possibilità alla Soprintendenza, se vuole, di partecipare alla conferenza; e può farlo in base all'articolo 16. Il CTAR è un organo collegiale, noi non entriamo qui nel merito dei pareri delle commissioni e dei comitati, che pur rimangono, e che viene affrontato...

PIRO. Onorevole Capitummino, ma è esattamente questa la contraddizione: che lei qui fa salvo il parere della Soprintendenza, ma il CTAR non lo esclude... Ma che modo di legiferare è?

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione e relatore*. Io non entro nel merito dei pareri; sto affrontando soltanto le procedure, onorevole Piro. Noi in questo momento lasciamo i pareri e le competenze della Soprintendenza e del CTAR come sono. Quando approveremo altre leggi, poi vedremo. Noi non entriamo nell'ambito dei pareri, noi soltanto diciamo (e qui è il dato innovativo) che la Soprintendenza, se vuole, può mandare un proprio funzionario a partecipare alla conferenza di servizio. Alla fine non è obbligata a dare nessun parere, e lo mettiamo qua, però la partecipazione è motivo di conforto. Qual è il dato? Diciamolo pure; il dato è che noi, di fatto, nella parte istruttoria nel parere — è questa la differenza con la norma nazionale — costringiamo anche la Soprintendenza a istruire entro certi termini la pratica, anche se il parere non deve darlo. Ora a me sembra opportuno, dal momento che abbiamo assunto ingegneri, tecnici a centinaia e a migliaia, per gli uffici del Genio civile, per le soprintendenze, ma che in queste amministrazioni continuano...

Ora dico qualcosa che non volevo dire. A Palermo alla Soprintendenza abbiamo tre funzionari, dico tre funzionari, che hanno una gestione monocratica personalizzata di tutti i pareri. Tutti gli altri stanno a guardare; soltanto tre persone decidono, perché poi la Soprintendenza, o il direttore di settore, non fanno altro che apporre delle firme... Tutti sanno che si tratta dell'architetto X!... Si tratta di pareri su una serie di realtà nel territorio, non mi sembra corretto che decida soltanto una persona; abbiamo molti tecnici. È bene che l'istruttoria venga realizzata da decine di tecnici diversi per togliere questo potere enorme ad una persona che, dopo, sottopone il proprio operato all'unico Soprintendente, organo monocratico, che firma e decide. La decisione è monocratica, ma l'istruttoria non può essere monocratica; l'istruttoria è un dato innovativo, e noi stabiliamo che debba essere affidata anche ad altri. Qui noi non entriamo nell'ambito del parere che può non essere dato, ripeto, noi non poniamo nessun termine, diciamo che la Soprintendenza, se vuole, può partecipare alla conferenza di servizi; alla fine, se non è pronta, non rende il parere o lo rende quando vuole, dove vuole e come vuole, perché questo la legge attuale prevede. E noi lasciamo questa norma: che il Soprintendente possa dare il parere quando vuole e come vuole; non interveniamo, però diciamo che se un Soprintendente vuole conoscere il progetto, può mandare un suo tecnico a partecipare alla conferenza di servizi, e può mandarne diversi, superando l'istruttoria monocratica che fino ad oggi esiste, non solo per le soprintendenze, che per altro sono viste come un esempio, ma anche presso altri organi tecnici che poi danno dei pareri. Per quanto riguarda gli organi collegiali, ripeto, il parere è previsto all'articolo 17. Per questo io insisto nel difendere la norma così com'è scaturita dalla Commissione di merito.

PRESIDENTE. L'onorevole Piro insiste nell'emendamento?

PIRO. Sì.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione mi pare che sia da interpretare negativamente, anche se a maggioranza. Il parere del Governo?

LEONE, Assessore alla Presidenza. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Piro con il parere contrario della Commissione e del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Il parere della Commissione sull'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Cristaldi e altri?

CAPITUMMINO, Presidente della Commissione e relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LEONE, Assessore alla Presidenza. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 16.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 16.

1. Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra di loro accordi per disciplinare lo svolgimento coordinato di attività di interesse comune, anche per situazioni diverse da quelle indicate all'articolo precedente.

2. Agli accordi suindicati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2, 3 e 5».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 17.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 17.

1. Salve le disposizioni relative agli organi consultivi dello Stato dei quali l'Amministrazione può avvalersi, quando l'Amministrazione debba obbligatoriamente sentire un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro i termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di apposite disposizioni, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Qualora l'organo consultivo formuli richieste istruttorie o rappresenti l'impossibilità di rispettare il termine di novanta giorni previsto al comma 1 in relazione alla natura dell'affare, il termine suindicato ricomincia a decorrere dalla ricezione, da parte dell'organo consultivo, delle notizie, documentazioni ed altri elementi richiesti, ovvero dalla prima scadenza del termine suindicato. Le richieste istruttorie possono essere formulate una sola volta.

3. Qualora il termine iniziale o rinnovato sia decorso senza che sia stato comunicato il parere, l'Amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Ove, tuttavia, ritenga di non poter prescindere dall'acquisizione dello stesso, deve comunicare immediatamente le proprie determinazioni all'organo consultivo ed agli interessati, indicando sinteticamente le ragioni.

4. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici entro il secondo giorno ferialo successivo all'adozione del parere.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 17 sono stati presentati dagli onorevoli Cristaldi ed altri i seguenti emendamenti:

— *al comma 5, aggiungere:* «Qualora i pareri obbligatori debbano essere resi da soggetti inclusi nell'articolo 1, detti soggetti debbono comunicare, anche sinteticamente, le ragioni del mancato riscontro alla richiesta dell'Amminis-

trazione nonché il tempo prevedibile per il responso definitivo»;

— *dopo il comma 5 aggiungere:* «6. Si può prescindere da quanto prescritto nel comma 5 se i pareri, pur obbligatori, non siano vincolanti»;

— *aggiungere il seguente comma:* «6. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta la obbligatorietà da parte dell'organo consultivo di trasmettere all'Amministrazione richiedente una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto dei termini».

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrerò congiuntamente tutti e tre gli emendamenti perché riguardano una identica materia e solo per una questione tecnica abbiamo preferito articolare le norme in più emendamenti. Il primo emendamento fa riferimento ai pareri obbligatori che debbono essere resi comunque da organi consultivi. Accade nella pubblica Amministrazione che organi consultivi, che devono esprimere pareri obbligatori comunque, non rispondano mai alle amministrazioni, nonostante le varie richieste che provengono dalla Amministrazione che vuole adottare un certo atto. Credo che sia necessario individuare una sede in cui si consenta comunque all'organo consultivo che deve esprimere un parere di avere tutto il tempo e la serenità necessaria per potere esprimere quel parere; ma al tempo stesso l'Amministrazione procedente deve essere informata circa le ragioni del mancato riscontro alla propria richiesta. Questo è un fatto di trasparenza, non è soltanto legato alla semplificazione e alla definizione degli atti. Se l'atto si ferma presso un organismo consultivo che deve esprimere un parere obbligatorio, è bene che alla luce del sole si sappiano le ragioni per le quali quell'atto è fermo presso l'organo consultivo.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, invece, prevediamo l'aggiunta di un comma, il numero sei, che recita: «*Si può prescindere da quanto prescritto nel comma cinque, se i pareri, pur obbligatori non siano vincolanti*». Il comma cinque fa riferimento ai pareri obbligatori relativi alle materie della tutela del-

l'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini. Credo che questo comma sia fondamentale e importante, perché non tutto ciò che è preposto alla salute dei cittadini è importante al punto tale da poter bloccare un eventuale atto proposto dall'Amministrazione che abbia una sua rilevanza.

Voglio citare il caso più semplice, a titolo di esemplificazione. Nella gestione del demanio marittimo è previsto il parere obbligatorio dell'Azienda provinciale del turismo; ma l'Azienda provinciale del turismo non ha giuridicamente alcun potere di bloccare ciò che deve essere realizzato sul demanio marittimo. La legge prevede il parere obbligatorio, per cui, se uno vuole realizzare un grande impianto, l'Azienda provinciale del turismo, che deve esprimere il parere obbligatorio, può bloccare di fatto la definizione di quella procedura. Ecco perché noi pensiamo di poter includere un comma 6, secondo cui, fermo restando che i pareri vincolanti devono essere rispettati e non possono essere cassati, si preveda che quando i pareri, pur essendo obbligatori, non siano vincolanti, si possa prescindere da quanto previsto dal comma quinto.

L'altro ultimo comma riguarda organismi che dovrebbero rispettare i termini, massimo novanta giorni, previsti dal comma 1. Credo che questo debba essere concepito e individuato per quello che è, cioè un elemento di trasparenza che consiste nell'obbligo da parte dell'organo consultivo di trasmettere una sintetica relazione sulle ragioni del mancato rispetto dei termini. Infatti, anche se un primo aspetto a cui ho fatto cenno può riguardare il momento della comunicazione, ci possono essere aspetti molto complessi, o più complessi, rispetto a quello cui abbiamo accennato, che devono essere sinteticamente spiegati. Per cui la stessa relazione sintetica può spingere eventualmente l'Amministrazione procedente a capire che c'è un qualche ostacolo di una certa importanza che convince l'Amministrazione procedente intanto a bloccare quel procedimento, per evitare appunto che poi successivamente le cose si ingarbugolino a tal punto da non riuscire a raggiungere un risultato concreto.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei intervenire su questi emendamenti. Ho

ascoltato l'onorevole Cristaldi il quale ha prospettato delle esigenze che non sono da respingere e che vanno apprezzate nella giusta portata. Però innanzitutto occorre considerare il fatto che stiamo trattando dell'articolo 17 che si riferisce agli organi consultivi; il comma 5 riprende integralmente la dizione della normativa nazionale e qui chiaramente ritornano all'attenzione le argomentazioni e gli ambiti di riferimento che abbiamo avuto modo di vedere nel corso della discussione di un precedente articolo, dell'articolo 15. Ora il problema è: perché lo Stato intende non fare applicare le disposizioni di questo articolo ai pareri obbligatori richiesti ad amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini? Io credo che occorra rispondere innanzitutto a questa domanda per verificare se le argomentazioni e le osservazioni, poi trasformate in emendamento dall'onorevole Cristaldi, abbiano un fondamento e quindi debbano essere accolte o modificate o, addirittura, respinte. Allora, innanzitutto per quanto riguarda il primo comma presentato dall'onorevole Cristaldi, quello che vuole aggiungere al quinto comma la dizione: «qualora i pareri obbligatori debbano essere resi da soggetti inclusi nell'articolo», io non vedo come sia possibile legare questa disposizione al resto dell'articolo.

Infatti i soggetti inclusi nell'articolo 1 sono tutti gli enti; pertanto, o l'intendimento è quello di aggiungere qualcosa al testo della legge e rendere questa richiesta di esplicitazione del mancato riscontro a tutti gli Enti, e allora va previsto un comma a parte; o altrimenti...

PLACENTI. Scusi, non ho seguito..

PIRO. Cioè: o s'intende fare realmente riferimento a tutti i soggetti, e quindi non soltanto a quelli preposti a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio, e allora va previsto un comma a parte, non va aggiunta una precisazione a questa disposizione, e va chiarito ulteriormente dall'onorevole Cristaldi se intende far riferimento a tutti gli enti, facendo salva comunque questa disposizione particolare e specifica; ovvero, bisogna precisare se invece s'intende includere anche il parere degli organi preposti alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini all'interno di questa normativa. Sono due aspetti completamente diversi.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, dopo il comma 5 aggiungere il sesto comma «*si può prescindere da quanto prescritto nel comma 5 se i pareri, pur obbligatori, non siano vincolanti*», io sono d'accordo con chi sostiene che questa previsione apre un problema di interpretazione; ad esempio il parere della sovrintendenza, come è? Obbligatorio e vincolante? Obbligatorio non vincolante? Va distinto caso per caso? Il parere dell'Assessorato del Territorio e dell'ambiente come è? Obbligatorio non vincolante? Eccetera. Io credo che realmente questo emendamento non aggiunga nulla. Non aggiunge nulla perché, se si accetta la norma, andrebbe inserita, nell'ottica di chi l'ha proposta, soltanto nel caso in cui venisse cassato il precedente comma; ma comunque rientra nella formulazione del precedente comma perché in ogni caso vanno resi espliciti i motivi del mancato riscontro. Mentre così introdurremmo una ulteriore differenziazione rispetto al testo.

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'articolo 17 e dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cristaldi ed altri il seguente emendamento:

articolo 17 bis: «1. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno l'obbligo di istituire il registro delle opere pubbliche entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. In detto registro devono essere specificati l'oggetto dell'opera in corso, la ditta esecutrice dell'opera e gli estremi della gara di appalto, il direttore dei lavori ed il tecnico progettista, i pareri e i nullaosta sul progetto, eventuali varianti, adottate o in corso di adozione, l'importo dei lavori a base d'asta, l'ente finanziatore dell'opera nonché ogni altra notizia rilevante utile alla conoscenza dell'opera pubblica.

2. Il registro di cui al comma 1 è messo a disposizione di ogni cittadino e chiunque ne abbia interesse può ottenerne parziale copia entro dieci giorni dalla domanda».

Comunico altresì che all'emendamento articolo 17 bis è stato presentato dagli onorevoli Cristaldi ed altri il seguente emendamento:

nell'emendamento aggiuntivo articolo 17 bis, a firma Cristaldi, Cusimano ed altri, *sostituire il comma 2 con il seguente*: «2. Il registro di cui al comma 1 è messo a disposizione di ogni cittadino e chiunque può ottenere copia, entro dieci giorni dalla domanda, della parte a cui ha interesse».

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 17 bis riguarda un aspetto che già in passato è stato all'attenzione dell'Assemblea regionale siciliana, in materia di opere pubbliche, e si riallaccia ad alcune leggi, ancora in vigore, ma che di fatto non sono state mai applicate dagli Enti locali in specifico riferimento. Si allude all'obbligatorietà di istituire il registro delle opere pubbliche che noi con questo articolo vogliamo estendere a tutti i soggetti che sono inclusi nell'articolo 1 del disegno di legge. Ma, oltretutto, vogliamo imporre un termine entro il quale questi soggetti devono realizzare il registro delle opere pubbliche; noi prevediamo sessanta giorni. E specifichiamo anche come deve essere organizzato questo registro, perché nei pochi casi in cui — mi riferisco agli Enti locali, soprattutto — è stato realizzato il registro delle opere pubbliche, abbiamo potuto constatare come i criteri siano completamente diversi da un'Amministrazione all'altra. Per cui c'è chi si è fermato soltanto all'elencazione delle opere; c'è chi, oltre all'elencazione delle opere, ha anche aggiunto altre notizie. Certo è che consultare questi registri è diventato un fatto quasi formale, dal momento che, nei pochi casi in cui è stato attuato, non si è rivelato uno strumento di trasparenza amministrativa da mettere a disposizione dei cittadini per essere consultato. Noi prevediamo, invece, alcune obbligatorietà all'interno di questo registro. Riteniamo che debbano essere incluse tutte le notizie comunque utili alla individuazione dell'opera pubblica, ma la obbligatorietà la specifichiamo relativamente alla ditta esecutrice dell'opera e agli estremi della gara d'appalto, precisando se si è trattato di trattativa privata, se si è trattato di licitazione privata o di concorso e, comunque, le modalità della gara d'appalto, se c'è stata, il direttore dei lavori, il tecnico progettista, i pareri e i nulla osta sul progetto.

In atto, se qualcuno vuole sapere di un'opera pubblica quali sono stati i nulla osta, tutto diventa complicato, per cui bisogna cercare all'interno della carpetta del fascicolo; mentre l'istituzione di questo registro ci mette davanti un quadro completo dell'opera pubblica. Oltre a questo, prevediamo anche la obbligatorietà di includere notizie in ordine alla eventuale adozione di una variante, se è in corso una variante, l'indicazione dell'importo dei lavori a base d'asta e qual è l'ente finanziatore dell'opera. Credo che questa sia una specifica di una norma comunque già esistente, ma che ci consente di fare chiarezza nella legislazione e, al tempo stesso, di fornire ai cittadini lo strumento necessario per individuare una o più opere pubbliche. Su questo emendamento abbiamo presentato un sub-emendamento perché, in effetti, il secondo comma del nostro originario emendamento si prestava a qualche equivoco; allora abbiamo presentato un sub-emendamento con il quale diciamo che il registro di cui al primo comma viene messo a disposizione di ogni cittadino, che può ottenere copia, entro dieci giorni dalla domanda, soltanto della parte per la quale dimostra avere interesse. Se non poniamo questo vincolo, potrebbe verificarsi il caso che ogni cittadino va a richiedere copia del registro delle opere pubbliche e ciò sarebbe, naturalmente, costoso, oltre che difficoltoso dal punto di vista pratico.

TRINCANATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi dichiaro d'accordo con l'emendamento presentato dagli onorevoli Cristaldi, Cusimano ed altri, in quanto questo rappresenta un salto di qualità e un fatto obiettivamente valido, che va alla radice dei problemi; così come non ero d'accordo sugli emendamenti presentati all'articolo 17 perché sconvolgenti.

Vorrei fare una proposta: per quanto riguarda il secondo comma, poiché mi suona male la dizione: «*Il registro di cui al comma 1 è messo a disposizione di ogni cittadino, e chiunque può ottenere copia, entro dieci giorni dalla domanda, della parte a cui ha interesse*»; si potrebbe sostituire con «*della parte riguardante la richiesta*» perché ritengo che sia una cosa molto più normale, fare riferimento alla parte riguardante la richiesta e non alla parte a cui ha

interesse, come se fosse un interesse personale.

Invece qui si fa una proposta innovativa, è un discorso di ordine generale e quindi non sta a noi andare da una parte all'altra per dire che vogliamo mettere in evidenza che alcuni interessi non debbono essere coperti e che vogliamo la pubblicità di ciò che fa una pubblica Amministrazione nel campo delicato dei lavori pubblici. A maggior ragione non possiamo fare riferimento ad un interesse di parte, facciamo riferimento alla richiesta che viene fatta per gli usi che il cittadino riterrà utile fare. Quindi mi dichiaro favorevole all'emendamento articolo 17 bis, mentre conservo tutte le mie più ampie riserve per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 17.

PRESIDENTE. L'emendamento articolo 17 bis e l'emendamento allo stesso presentato sono accantonati.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 18.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 18.

1. L'Amministrazione procedente, qualora abbia richiesto pareri facoltativi, deve prescindere dagli stessi, se non sono stati resi entro sessanta giorni dalla data della ricezione della richiesta da parte dell'organo adito».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 19.

FERRANTE, segretario:

«Articolo 19.

1. Qualora per l'adozione di un provvedimento si renda necessaria, per espressa disposizione normativa, l'acquisizione di valutazioni tecniche di speciali organi ed enti e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'Amministrazione procedente nei termini previsti dalle disposizioni normative o, in mancanza di esse, entro novanta giorni dal ricevimento delle ri-

chieste, il responsabile del procedimento deve richiedere le valutazioni tecniche necessarie ad altri organi dell'Amministrazione pubblica o ad enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollente ovvero ad istituti universitari.

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano altresì qualora l'organo od ente addetto abbia rappresentato all'Amministrazione precedente, per una sola volta, esigenze istruttorie e le valutazioni tecniche non siano state fornite entro novanta giorni dalla ricezione delle notizie, documentazioni ed elementi richiesti.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le valutazioni che debbono essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute del cittadino».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Cristaldi ed altri il seguente emendamento:

al punto 1, sopprimere le parole: «ovvero ad istituti universitari».

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in effetti il Movimento sociale italiano ha sempre difeso il ruolo degli istituti universitari, ma in questo caso prevediamo la soppressione del riferimento a tali organismi, nel comma 1. Ci sembra oltretutto una parificazione che a questo punto non risolve l'originario problema, cioè a dire noi ci troviamo nel caso di una Amministrazione che deve acquisire valutazioni tecniche di enti pubblici dello Stato, di amministrazioni dello Stato. Se noi mantenessimo la dizione «*ovvero ad istituti universitari*», consentiremmo alle amministrazioni di fare a meno di tutti i pareri degli enti della pubblica Amministrazione e di rivolgersi sempre agli istituti universitari, per non dire che questo potrebbe, anche sotto l'aspetto finanziario, costituire un aggravio di spesa. Ecco la ragione per cui abbiamo presentato questo emendamento.

PRESIDENTE. Ritengo che, a prescindere dall'emendamento, bisognerebbe prendere atto

che ormai nelle università sono più i dipartimenti che gli istituti. Ma questo è un aspetto molto marginale. Il parere della Commissione sull'emendamento degli onorevoli Cristaldi ed altri all'articolo 19?

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

LEONE, *Assessore alla Presidenza*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 20.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 20.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche Amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968 numero 15 e successive modificazioni ed integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, numero 241.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altra pubblica Amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le

qualità che la stessa Amministrazione procedente o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 21.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 21.

1. Ferme restando le speciali norme già vigenti per la materia, e salva la disciplina regolamentare prevista dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, numero 241 e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano che l'esercizio di un'attività privata, subordinata ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o ad altri atti di consenso dell'Amministrazione, comunque denominati, possa essere iniziato previa denuncia di inizio dell'attività da parte dell'interessato, sia immediatamente dopo la denuncia che dopo il decorso di un termine della presentazione della stessa, l'Amministrazione competente, a seguito della denuncia, verifica di ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti normativamente richiesti e dispone, ove ritenuto necessario, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la eventuale rimozione degli effetti della stessa già prodottisi, salvo che l'interessato, ove possibile, provveda a conformare l'attività, ed i relativi effetti, alla normativa vigente entro il termine indicato dall'Amministrazione, che in ogni caso non può essere inferiore a quindici né superiore a trenta giorni.

2. Le disposizioni del comma precedente si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di consenso dell'Amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, indipendentemente dall'esperimento di indagini particolari o di prove al riguardo, e non siano previsti limiti e contingenti complessivi per il rilascio dell'atto di consenso, purché in ogni caso siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo di lavoro.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui l'esercizio dell'attività possa arrecare pregiudizio alla tutela dei beni e valori storico-artistici ed ambientali, nonché alla salute dei cittadini.

4. I casi di cui al comma precedente saranno individuati con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 22.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 22.

1. Ferme restando le speciali norme già vigenti per la materia, e salva la disciplina regolamentare prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, numero 241 e successive modifiche ed integrazioni, qualora disposizioni normative prevedano che l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad abilitazione, autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso, o ad altro atto di consenso comunque denominato, da rilasciare a domanda dell'interessato, la domanda deve considerarsi accolta qualora non venga comunicato un motivato provvedimento di diniego entro il termine dalle medesime disposizioni individuato.

2. L'Amministrazione, ove accerti, dopo la scadenza del termine per comunicare il diniego, che l'attività è illegittimamente esercitata, annulla l'assenso formatosi, salvo che l'interessato, ove possibile, provveda ad eliminare i vizi entro il termine stabilito dall'Amministrazione, che non può essere inferiore a quindici né superiore a trenta giorni».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 23.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 23.

1. Nei casi di cui agli articoli 21 e 22, l'interessato, con la denuncia o con la domanda, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti.

2. Salva la responsabilità penale di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990 numero 241, in caso di dichiarazione mendaci o di attestazioni false, non possono trovare applicazione le disposizioni degli articoli 21 e 22, concernenti la conformazione dell'attività e degli effetti della stessa alle disposizioni normative o la sanatoria dell'attività svolta.

3. Le sanzioni amministrative previste per i casi di svolgimento di attività in carenza dell'atto di assenso dell'Amministrazione o in difformità dello stesso, si applicano anche ai soggetti che diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 21 e 22 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 24.

FERRANTE, *segretario*:

«TITOLO V

Accesso ai documenti amministrativi

Articolo 24.

1. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell'attività amministrativa e di garantire lo svolgimento imparziale della stessa, chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso ai documenti amministrativi nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 secondo le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

2. Ai fini suindicati è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,

fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti formati dalla pubblica Amministrazione, se trattasi di atti interni, o di atti comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa».

TRINCANATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 24 del disegno di legge presentato dalla Commissione è identico all'articolo 22 della legge nazionale; non vi è il terzo comma; però, successivamente, all'articolo 29 è previsto questo terzo comma. Volevo chiedere alla Commissione di eliminare l'aggettivo «massima», perché la legge nazionale dice: «Al fine di assicurare la trasparenza»; invece noi prevediamo, proprio perché siamo nel Sud, o proprio perché vogliamo dare un colore che io mi voglio augurare non sia retorico, «la massima trasparenza». Quindi propongo di eliminare le parole «la massima»; mi pare che un aggettivo rafforzativo in una legge stia poco bene. Comunque, la parte più importante è quella del terzo comma che viene poi riportata successivamente.

PIRO. Io propongo di mettere «minima»!

TRINCANATO. ... la «trasparenza», non la «massima trasparenza»; ma è veramente... poi diciamo che non siamo retorici, vivaddio!

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 24 è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

al comma 1, sopprimere la parola: «massima».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 25.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 25.

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 24, salve le disposizioni dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, numero 241, si esercita nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1 della presente legge».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 26.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 26.

1. Salva restando ogni altra disposizione normativa che limiti l'accesso ai documenti amministrativi, il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto ai sensi delle disposizioni vigenti e da divieto di divulgazione comunque previsto dall'ordinamento.

2. Salvo speciali disposizioni di legge, altresì non è ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

3. L'Amministrazione ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la relativa conoscenza può impedire o comunque gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 27.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 27.

1. Il diritto di accesso si esercita mediante l'esame dei documenti amministrativi e l'estra-

zione di copia degli stessi, nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

2. L'accesso è consentito a seguito di richiesta motivata, con l'indicazione dei documenti ai quali si richiede l'accesso, rivolta all'Amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione ed alla corresponsione dei diritti di ricerca e di visura.

4. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso possono essere opposti solo nei casi previsti all'articolo 26 e negli altri casi previsti da disposizioni di legge.

5. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, senza che sia stato consentito l'accesso, questo si intende rifiutato.

6. Salve le disposizioni dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti i ricorsi giurisdizionali, contro il rifiuto dell'accesso ai documenti amministrativi è ammesso ricorso, anche in opposizione, al capo dell'Amministrazione alla quale è stata presentata la richiesta di accesso».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dall'onorevole Piro il seguente emendamento:

al comma 4, aggiungere le seguenti parole: «e debbono essere motivati».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 27 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Placenti ed altri i seguenti emendamenti:

articolo 27bis: «È indetto un referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale quando lo ri-

chiedono trentamila elettori o dieci consigli comunali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie o di bilancio.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere l'Assemblea regionale siciliana. La proposta soggetta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi»;

articolo 27ter: «Il corpo elettorale può esercitare l'iniziativa delle leggi regionali mediante la proposta di almeno cinquemila elettori di un progetto redatto in articoli»;

articolo 27quater: «Ciascun cittadino può rivolgere petizione all'Assemblea regionale siciliana.

Le petizioni vengono trasmesse alla Commissione competente.

L'esame in Commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il Governo alla necessità esposta nella petizione, ovvero con una decisione di un abbinamento con un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno».

Ai sensi dell'articolo 111, comma 2, del Regolamento interno, tali emendamenti: articoli 27 bis, 27 ter e 27 quater, sono improponibili.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 28.

FERRANTE, *segretario:*

«Articolo 28.

1. Salve restando le disposizioni vigenti per le pubblicazioni sulla Gazzetta ufficiale della Regione, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto dei soggetti di cui all'articolo 1, che dispongano in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nel quale si determina l'integrazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, nonchè tutte le disposizioni attuative della presente legge e tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere pubblicati integralmente per l'Amministrazione regionale sul Bollettino ufficiale dell'Amministrazione regionale ed all'albo delle Ammini-

strazioni regionali interessate, dandone avviso nella Gazzetta ufficiale della Regione, e per le altre amministrazioni secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Con le pubblicazioni di cui al comma precedente si realizza la libertà di accesso ai documenti».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 29.

FERRANTE, *segretario:*

«Articolo 29.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 1 adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Le misure suindicate saranno comunicate alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita con l'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, numero 241 ed alla Commissione istituita con l'articolo 30 della presente legge».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

il secondo comma dell'articolo 29 è così sostituito: «2. Le misure suindicate saranno comunicate alla Commissione istituita con l'articolo 30 della presente legge.

3. La Commissione terrà gli opportuni e necessari rapporti con la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita con l'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, numero 241».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 30.

FERRANTE, *segretario*:

«Articolo 30.

1. È istituita, presso la Presidenza della Regione, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale. Essa è presieduta dal Presidente della Regione o da un Assessore appositamente delegato ed è composta da tredici componenti, dei quali cinque deputati all'Assemblea regionale designati dalla stessa Assemblea regionale, tre fra i professori di ruolo delle università degli studi siciliane in materie giuridico-amministrative, designati dai rispettivi senati accademici, cinque fra funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a dirigente superiore, eletti dai dipendenti regionali con le stesse modalità di elezione dei consigli di direzione.

3. La Commissione è rinnovata ogni cinque anni. Per i componenti deputati all'Assemblea regionale si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale nel corso del quinquennio.

4. La Commissione vigila sull'osservanza della presente legge; svolge attività di studio, rende pareri alle amministrazioni interessate; formula raccomandazioni e riferisce annualmente all'Assemblea regionale sull'applicazione della presente legge; formula proposte di modifiche legislative o regolamentari atte ad assicurare l'effettività del diritto di accesso.

5. Tutti i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato, le informazioni e i documenti da essa richiesti».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 5, con il relativo emendamento, in precedenza accantonato.

CRISTALDI. Anche a nome degli altri presentatori, ritiro il mio emendamento all'articolo 5, aggiuntivo dopo il punto 3.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento aggiuntivo dopo il terzo comma dell'articolo 5:

«Il dirigente di ciascuna unità organizzativa, ogni trenta giorni, comunica al capo dell'Amministrazione l'elenco dei provvedimenti definiti e/o in corso di definizione e/o in istruttoria».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 6, con il relativo emendamento, in precedenza accantonato.

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento modificativo all'articolo 6:

al comma 2, sostituire il periodo: «il quale provvede ad adottare il provvedimento se lo stesso rientri nella propria competenza o a sottoporlo all'organo competente per l'adozione» *con il seguente:* «il quale, ove lo stesso rientri nella propria competenza, adotta il provvedimento entro 10 giorni, oppure lo sottopone immediatamente all'organo competente per l'adozione, che provvede anch'esso entro il termine di dieci giorni».

CAPITUMMINO, *Presidente della Commissione e relatore*. Ritiro il precedente emendamento, aggiuntivo all'articolo 6, presentato dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo testé presentato dalla Commissione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 7.

Pongo in votazione la proposta formulata dall'onorevole Trincanato, tendente a sostituire la dizione «Restano salvi» con «Restano confermati».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 17 e dei relativi emendamenti accantonati.

CRISTALDI. Anche a nome degli altri firmatari, ritiro gli emendamenti aggiuntivi rispettivamente al comma 5 e dopo il comma 5.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'emendamento a firma Cristaldi ed altri aggiuntivo del comma 6.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'emendamento articolo 17 bis e dell'emendamento a questo presentato, entrambi a firma degli onorevoli Cristaldi ed altri.

CRISTALDI. Anche a nome degli altri firmatari, ritiro l'emendamento all'emendamento articolo 17 bis.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'emendamento a firma Cristaldi ed altri articolo 17 bis.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente «Titolo Vbis - Disposizioni elettorali:

«Articolo 30 bis — Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, numero 55, e successive modifiche, si applicano anche nel territorio della Regione siciliana».

«Articolo 30 ter — 1. Alla legge regionale 20 marzo 1951, numero 29 e successive modifiche sono introdotte le seguenti ulteriori modifiche:

al quarto comma dell'articolo 13 sono aggiunte le seguenti parole: «La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, numero 66 e successive modifiche»;

il numero 3 del secondo comma dell'articolo 16, è sostituito con il seguente: «3) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, numero 55 e successive modifiche o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, nonché di quelli che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 7».

«Articolo 30 quater — Al testo unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, approvato con il decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, numero 3 e successive modifiche, sono introdotte le seguenti modifiche:

al numero 2 del nono comma dell'articolo 17 è aggiunto il seguente alinea: «La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato

di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche”;

la lettera “b” del primo comma dell'articolo 18 è sostituita con la seguente: “elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, numero 55 e successive modifiche ovvero per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione della candidatura o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali”;

dopo il primo comma dell'articolo 20 è aggiunto il seguente: “La dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura deve essere completata dalla dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, numero 55, e successive modifiche”.

«Articolo 30 quinquies — 1. Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano altresì, in quanto compatibili, alle elezioni dei consigli delle province regionali».

«Articolo 30 sexies — 1. Sono abrogate tutte le disposizioni regionali comunque incompatibili con le disposizioni degli articoli precedenti del presente titolo».

«Articolo 30 septies — All'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, numero 28, e successive modifiche sono aggiunti i seguenti commi:

“Il parere di cui al comma precedente è espresso sulla base di richiesta motivata dell'Assessore competente, contenente altresì specifiche proposte, sentito un comitato composto dal Presidente o dall'Assessore alla Presidenza e dagli Assessori regionali al bilancio e alle finanze ed al lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione.

La decorrenza dei termini previsti per l'esercizio del controllo su atti di enti, aziende o istituti per il quale sia necessario il parere vincolante della Giunta regionale, è in ogni caso sospesa fino all'intervento della deliberazione della Giunta regionale, e comunque per un tempo non superiore a centoventi giorni dalla data in cui la richiesta di parere sia pervenuta alla segreteria della stessa. La decorrenza del termine di

centoventi giorni è sospesa qualora la Giunta regionale debba acquisire atti od altri elementi di giudizio e lo stesso riprende a decorrere dalla data di ricevimento degli atti o degli elementi di giudizio richiesti”.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 19.20, è ripresa alle ore 19.40).

La seduta è ripresa ed è nuovamente sospesa per consentire lo svolgimento della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

(La seduta, sospesa alle ore 19.40, è ripresa alle ore 23.10).

La seduta è ripresa ed è rinviata a domani, giovedì 14 marzo 1991, alle ore 17.00, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Svolgimento, ai sensi dell'articolo 159, comma terzo, del Regolamento interno, delle interrogazioni (Rubrica «Industria»):

numero 1383: «Ripristino del servizio dell'acqua dal sottosuolo della miniera “Floristella”, sospeso per disposizione del commissario straordinario dell'EMS», dell'onorevole Virlinzi;

numero 1407: «Iniziativa per assicurare un futuro produttivo sicuro all'azienda e ai lavoratori della Warm Boyler, società produttrice di scaldabagni nella zona di Carini», dell'onorevole Piro;

numero 1900: «Adeguamento della rete elettrica regionale al reale fabbisogno dell'utenza siciliana», dell'onorevole Graziano.

III — Discussione del disegno di legge:

1) «Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la miglior funzionalità dell'attività amministrativa» (952 - 905 Titolo I - 820 Titolo VI - 683 - 150 Titolo III/A) (Seguito).

IV — Elezione di nove esperti del Consiglio regionale di sanità.**V — Votazione finale dei disegni di legge:**

1) «Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione» (942 - 905 Titolo III/A);

2) «Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, numero 24, recante "Norme per l'avvio del sistema informativo sanitario e per la razionalizzazione della spesa farmaceutica"» (954/A);

3) «Integrazione dell'articolo 14 della legge regionale 12 agosto 1980, nume-

ro 87, concernente i comitati di gestione delle unità sanitarie locali» (943/A);

4) «Provvedimenti per consentire l'alienazione degli alloggi costruiti da cooperative a proprietà indivisa» (538/A).

La seduta è tolta alle ore 23.10.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott.ssa Loredana Cortese

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo

ALLEGATO

RISPOSTA SCRITTA AD INTERROGAZIONE

BONO. — *All'Assessore per il Territorio e l'ambiente, all'Assessore per la Cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca e all'Assessore per i Beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, «per sapere se:*

— siano a conoscenza dell'esecuzione di lavori per la costruzione di una strada all'interno del Parco archeologico di Targia, nel comune di Siracusa;

— in particolare, siano a conoscenza che la costruenda strada comporta il barbaro sbancaamento di una collina sita in prossimità delle mura dionigiache, ed il conseguente stravolgimento dell'itinerario turistico proposto dalla Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa;

— siano a conoscenza di altra gravissima iniziativa di ulteriore stravolgimento e cementificazione di una vasta area antistante il citato Parco archeologico, destinata ad insediamenti di edilizia agevolata;

— siano a conoscenza dell'impressionante successione di atti illegittimi posti in essere dall'Amministrazione comunale di Siracusa per consentire la realizzazione, nella citata area, di villette incredibilmente qualificate nella tipologia di edilizia agevolata;

— in particolare, siano a conoscenza della delibera del Consiglio comunale di Siracusa numero 313 del 21 luglio 1987 con la quale, in palese contrasto con le più elementari norme urbanistiche, tra l'altro si è deciso:

a) per l'assegnazione, in variante alle previsioni del P.R.G., delle aree da destinare alla realizzazione degli interventi di edilizia economica e popolare, con esclusione delle ditte e cooperative private senza finanziamento e/o contributo pubblico;

b) di propendere per la soluzione che prevede alloggi bifamiliari nelle zone per le quali

i progettisti avessero previsto soluzioni alternative;

c) di rideterminare i prezzi di acquisizione mediante una riduzione dei due terzi dei valori indicati nella realizzazione dell'ingegnere capo del Comune;

— siano consapevoli che, a parte la palese violazione delle leggi urbanistiche e, in particolare, delle procedure autorizzative da parte dell'Assessorato regionale del Territorio ed ambiente, la realizzazione di siffatto piano comporta il definitivo deturpamento di una vasta area da sempre sottoposta a vincolo archeologico e finalizzata a parziale utilizzo turistico, nonché l'eliminazione dell'unica strada esistente di accesso a strutture turistico-ricettive già esistenti ed operanti, oltre che la distruzione di invasi d'acqua utilizzati a scopo potabile e per l'irrigazione;

— in particolare, ritengano legittima la richiesta di realizzazione di 32 villette da parte della cooperativa "XIII maggio" di Siracusa, e se la stessa sia in possesso dei requisiti per potere usufruire delle agevolazioni di legge;

— ritengano meritevole di tutela la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata ai margini di una delle aree archeologiche più suggestive del mondo, rispetto alla tutela e valorizzazione di un patrimonio che, unico nel suo genere, non appartiene certamente solo a Siracusa ma alla cultura dell'intera umanità;

per sapere inoltre quali iniziative intendano assumere con la massima urgenza per:

1) tutelare il patrimonio archeologico ed ambientale della provincia di Siracusa, ed in particolare il Parco archeologico di Targia, da ogni aggressione finalizzata alla selvaggia cementificazione a scopi speculativi;

2) individuare tutti i soggetti, pubblici e privati, responsabili di siffatte selvagge iniziative, evidenziando ogni eventuale responsabilità civile, amministrativa e penale;

3) disporre un'immediata inchiesta sugli atti amministrativi del Comune di Siracusa in ordine alla localizzazione ed assegnazione di aree per l'edilizia agevolata e, comunque, ai rapporti instaurati con la cooperativa "XIII maggio" e le altre cooperative assegnatarie, allo scopo di accertare la legittimità e coerenza con le disposizioni di legge in materia;

4) accertare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'ammissione della cooperativa "XIII maggio" alle agevolazioni richieste;

5) assumere ogni altra iniziativa necessaria a tutelare nella sua integrità il complesso archeologico, ambientale e monumentale di Siracusa rimuovendo ogni ostacolo alla corretta gestione, valorizzazione e fruizione di un patrimonio siciliano di inestimabile valore per la cultura dell'intera umanità». (1709)

RISPOSTA. — «In ordine all'interrogazione in oggetto segnata, il cui contenuto investe solo marginalmente la competenza di questo Assessorato, ma che, per le connesse implicazioni anche di tipo giudiziario, merita, a parere dello scrivente, una valutazione politica naturalmente rientrando nella sfera di competenza dell'onorevole Presidente della Regione, sulla scorta degli elementi di risposta che saranno forniti dagli altri rami dell'Amministrazione regio-

nale, direttamente interessati e coinvolti nella vicenda, si precisa quanto segue.

Sulle questioni di carattere generale sollevate dall'interrogante in merito agli aspetti urbanistici ed alla tutela del patrimonio ambientale ed archeologico, è di tutta evidenza l'estraneità di questo Assessorato alla Cooperazione, al quale è riservato solo il compito di verificare che le cooperative ammesse a fruire delle agevolazioni previste dalle leggi regionali numeri 79/75 e 95/77 abbiano i requisiti di legge per poter beneficiare di tali incentivi.

In ordine a tale specifica competenza risulta dagli atti d'ufficio di questo Assessorato che la cooperativa «13 Maggio» è stata inclusa tra quelle ammesse a fruire delle agevolazioni previste dalla legge regionale numero 79/75 per il periodo 1984/85 sulla base della documentazione prodotta dal legale rappresentante e delle dichiarazioni dallo stesso rese ai sensi della legge numero 15/68, a comprova del possesso dei requisiti di legge per l'accesso alle agevolazioni in questione.

Non può comunque non destare perplessità e preoccupazioni la questione delle tipologie edilizie (villette bifamiliari) consentite in aree destinate a programmi di edilizia economica e popolare, le cui soluzioni architettoniche lasciano presumere una capacità di spesa certamente superiore a quella possibile con i limiti di reddito massimo ammissibili ai sensi della legge regionale numero 79/75.

L'Assessore
SALVATORE LEANZA».